

L'INFORMATORE SCIENTIFICO E L'AUTO

Ringraziamo la Sezione di Coscienza della opportunità offerta di far conoscere a tutti i colleghi un suo studio, effettuato col conforto di tecnici, su una problematica sicuramente di interesse comune.

Gli spostamenti per motivi di lavoro rappresentano per l'IMS un grosso problema e ciò a causa della legislazione in materia di circolazione stradale, di responsabilità civile e penale legate al trasporto di persone e, soprattutto, delle norme che regolano gli infortuni sul lavoro.

Le trasferte di lavoro e gli spostamenti per motivi di lavoro, secondo il CCNL art. 27 punto a), devono essere eseguite facendo uso dei normali mezzi di trasporto di persone, ai quali viene affidata l'integrità fisica dei lavoratori e pertanto, in base all'art. 37 Cost., art. 9 legge 300 del 20.5.70 SdL, art. 2087 c.c., tale trasporto deve essere affidato a personale qualificato che faccia uso di mezzi idonei.

L'informazione, di fatto, viene effettuata con veicoli personalmente condotti dall'IMS, anche perché sarebbe difficile immaginare tale attività svolta facendo uso solo di veicoli pubblici. Questa scelta di lavoro obbligata rappresenta una situazione di continua illegittimità di cui l'IMS è l'unico responsabile di fronte alla legge ed è quindi l'unico a doverne rispondere.

L'IMS che si sposta con la vettura personalmente condotta, di sua proprietà o facendo uso di veicoli messi a disposizione dall'azienda, si assume la responsabilità della perfetta manutenzione del veicolo, dei difetti di costruzione che lo stesso dovesse nascondere, della propria incolumità e dell'incolumità dei terzi trasportati per motivi di lavoro.

Il trasporto di persone per motivi di lavoro, poiché consiste in un trasporto di persone a titolo gratuito e quindi legato ad un interesse mediato del conducente, giuridicamente rilevante (Cass. 18.3.70 n. 732), deve essere obbligatoriamente effettuato da conducente in possesso di certificato di Abilitazione Professionale al trasporto di persone (artt. 57, 80, 81, 85 T.U. CdS e art. 1681 c.c.).

Infatti non si può ipotizzare per il trasporto di persone per motivi di lavoro o dello stesso conducente il trasporto amichevole o di cortesia, giacché, in entrambi i casi, si tratta di adempimento contrattuale da parte del conducente. L'IMS si pone alla guida del veicolo in ossequio alle disposizioni aziendali e quindi al fine di garantirne l'esatto adempimento. Questo tipo di trasporto di persone avviene in funzione di un veicolo negoziale e non come atto di liberalità o di mera condiscendenza, per cui non può

essere considerato trasporto amichevole o di cortesia (Cass. 27.10.66, Cass. 18.3.72 n. 732, Cass. 19.9.70 n. 1592, Cass. 18.3.70 n. 732). Identificare il trasporto di persone per motivi di lavoro come trasporto gratuito comporta per il conducente la responsabilità attribuita dall'art. 1681 c.c. al vettore, che, a differenza del trasporto di cortesia, prevede determinate misure di sicurezza per il trasporto di persone, la responsabilità per i sinistri che colpiscono i terzi trasportati e l'onere della prova da parte del vettore. Infatti, « non basta che il vettore provi l'altrui colpa nell'incidente, cui egli non abbia dato causa, ma deve provare anche, di fronte al comportamento colposo dell'altro conducente, di avere adottato le misure idonee per evitare il danno e cioè perché la colpa dell'altro conducente, anche se accertata, non esclude necessariamente, in caso di scontro, la responsabilità civile del vettore verso la persona trasportata » (App. Perugia 27.3.70). Appare chiaro quindi che il trasporto di persone per motivi di lavoro, ivi compreso il conducente, debba essere effettuato esclusivamente da personale provvisto di Certificato di Abilitazione Professionale al trasporto di persone, dal momento che vengono richieste dalle norme che regolano la circolazione stradale determinate misure di sicurezza nei confronti dei passeggeri, la conoscenza delle tecniche di pronto soccorso, un bagaglio tecnico particolarmente approfondito e dei requisiti generali fisici, psichici ed attitudinali molto precisi, non richiesti per la patente ad uso privato (artt. 57, 80, 81, 85 T.U. CdS).

Le responsabilità in materia di circolazione stradale attribuite al conducente per danni prodotti a persone o cose, ed ancora di più per i danni arrecati dal vettore alla persona del viaggiatore durante il viaggio, sono responsabilità di tipo aggravato (2043 c.c., artt. 43 e 61 c.p.). « La colpa stradale ha degli aspetti particolari che non sono perfettamente inquadrabili nel tradizionale concetto di colpa. Infatti alla base di diversi aspetti giuridici della colpa stradale vi è una negligenza colpevole in quanto rivela un'inservanza cosciente di certe regole di condotta suggerite dalla prudenza o dalla tecnica o dalla legge » (Pret. Napoli 13.3.69). Inoltre « ogni grado di colpa e perciò anche quella lievissima appare idonea al sorgere della responsabilità nella circolazione stradale » (Pret. Asti 22.11.67).

A tale situazione, già sufficientemente allarmante, va aggiunta la previsione dell'art. 39 lettera b) del CCNL che, peraltro, non concede la conservazione del posto di lavoro nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio causati con colpa grave dai lavoratori stessi. La patente di guida ad uso privato non è sufficiente a garantire l'incolumità dei terzi trasportati per motivi di lavoro e non è sufficiente a garantire la stessa incolumità dell'IMS conducente del veicolo. Per questo motivo le aziende hanno l'obbligo di vietare a

tutti i loro dipendenti, compresi gli IMS, di farsi trasportare per motivi di lavoro da conducenti non forniti di Certificato di Abilitazione Professionale al trasporto di persone (art. 2087 c.c., legge 20.5.70 n. 300 SdL), onde evitare che vengano violate le norme sulla prevenzione degli infortuni e quindi che vengano violate delle norme di ordine pubblico. (art. 451 c.p., art. 40 c.p.).

A tale obbligo deve uniformarsi anche l'IMS, il quale ha il diritto-dovere di rifiutarsi di trasportare o di farsi trasportare, per motivi di lavoro, da veicoli il cui conducente non abbia i requisiti previsti dalla legge per il trasporto di persone. È opportuno ricordare inoltre che il trasporto di persone per motivi di lavoro, effettuato da conducenti in possesso di patente di guida ad uso privato, corrisponde secondo il Codice della Strada a guida senza patente. « Commette il reato di guida senza patente chi guida un veicolo con patente di categoria diversa da quella prevista per detto veicolo » (Cass. 4.6.68).

Riguardo poi alle auto messe a disposizione dall'azienda, è opportuno esaminare attentamente come ciò avviene e quali sono i coinvolgimenti dell'IMS.

Le aziende mettono a disposizione del lavoratore delle vetture che acquistano direttamente oppure che ottengono attraverso contratto Leasing. L'IMS deve utilizzare questi veicoli per motivi di lavoro e può fare uso degli stessi anche fuori dell'orario di lavoro, su esplicita autorizzazione dell'azienda. Per questo ultimo uso determinate aziende pretendono dall'IMS un corrispettivo mensile o chilometrico, mentre altre aziende concedono gratuitamente l'uso del veicolo fuori dell'orario di lavoro. In entrambi i casi le aziende pongono numerose limitazioni sull'uso delle vetture affidate all'IMS. Le aziende infatti solitamente ne limitano l'impiego al solo lavoratore o ad un congiunto da egli designato, stabiliscono autoritativamente il tipo di vettura, la compagnia assicuratrice, le officine presso le quali devono essere eseguite le riparazioni e dove deve essere effettuata la manutenzione, gli accessori che possono essere montati e forniti dall'azienda stessa, l'uso al quale la vettura può essere adibita.

Il tipo di affidamento della vettura senza corrispettivo da parte dell'IMS è un contratto di comodato, o prestito in uso, senza determinazione della durata e quindi revocabile in ogni momento. L'uso gratuito della vettura, trattandosi di un bene di notevole valore, che offre all'IMS un servizio altrimenti costoso, configura una precisa forma di retribuzione occulta. Quando invece l'affidamento avviene dietro corrispettivo, il contratto posto in essere rappresenta una locazione, un noleggio senza conducente. Le vetture affidate all'IMS in locazione o meglio in noleggio non sono ufficialmente destinate a tale uso e poiché il lavoratore, in questo caso locatario, ha perfetta coscienza dell'effettiva destinazione dell'auto, è responsabile in concorso col locatario,

che poi è l'azienda, della violazione del 4° comma dell'art. 57 del Codice della strada (Cass. 8.5.1964) e dell'art. 86 T.U. delle leggi di P.S., che regola l'esercizio di noleggio da rimessa senza la prescritta autorizzazione (Cass. 12.10.62). « Colui che guida » « è in ogni caso obbligato a verificare le condizioni di legittimità della circolazione » (Cass. 26.2.64). Le violazioni delle norme di P.S. sono violazioni molto gravi, così come la violazione dell'art. 57 del T.U. della strada, che viene considerato dalla giurisprudenza un reato permanente e quindi in flagranza di reato fino a che sia cessata la permanenza (Cass. 13.11.61, art. 237 c.p.).

Anche le limitazioni poste sull'uso della vettura sono da considerare illegittime. La responsabilità per i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di veicoli sono del conducente. Inoltre, il conducente è responsabile « dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo » (art. 2054 c.c.). L'azienda per questi motivi può solo ordinare amministrativamente la spesa relativa alla gestione della vettura, mentre tutto quanto riguarda la manutenzione del veicolo è di esclusiva competenza del conducente, perché le responsabilità civili e penali ricadono esclusivamente sulla sua persona. Appare chiaro, quindi, che il conducente in qualità di unico responsabile è anche l'unico ad avere il diritto di scegliere l'officina presso la quale eseguire la manutenzione del veicolo da lui condotto. La stessa scelta del veicolo non può essere affidata ad altri che non sia il conducente, poiché è l'unico responsabile dei vizi e quindi degli eventuali difetti di costruzione del veicolo da lui condotto. Pertanto, poiché le vetture poste sul mercato hanno caratteristiche diverse, affidabilità diversa e sistemi di sicurezza di diversa efficacia e poiché « Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore » (2° comma art. 1681 c.c.) appare chiaro che solo il conducente può scegliere l'auto da condurre e della quale si assume la responsabilità. Gli accessori, quando sono rivolti a garantire una guida più sicura ed offrono maggiore garanzia per l'incolumità del conducente e dei terzi trasportati, non possono essere discrezionalmente stabiliti dalla azienda che fornisce l'auto, ma sono di esclusiva competenza del conducente.

Ancora più carente è la posizione del conducente e dei terzi trasportati in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro. « L'infortunio subito dal lavoratore che per colpa non ha adoperato i dispositivi di sicurezza predisposti dal datore di lavoro o che ha tenuto un comportamento imprudente non configura l'infortunio sul lavoro » (Cass. 14.4.65 n. 679). L'infortunio sul lavoro presuppone sempre il non rispetto di norme di sicurezza più o meno prevedibili o l'attimo di fatale disattenzione e solitamente investe il solo lavoratore, per cui non si ricercano responsabilità civili o penali per danni arreca-

ti a terzi. La guida di un veicolo comporta il rispetto di norme di sicurezza molto particolareggiate e di adempimenti precisi di difficilissima realizzazione, per cui è facile commettere delle infrazioni anche lievissime del Codice della strada in conseguenza delle quali possono verificarsi danni a persone o cose che, portati in giudizio, determinano delle precise attribuzioni di colpa. Il CCNL e la legge n. 124 del 65 prevedono per gli spostamenti in occasione di lavoro i normali mezzi di trasporto usufruiti dalla maggioranza. La legge 124 al 3° comma dell'art. 4 prevede il riconoscimento di rischio specifico e quindi di infortunio sul lavoro solo « per i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti ». Anche per il vettore non viene riconosciuto il rischio specifico quando devia dal percorso stabilito. Quindi, solo all'IMS provvisto di Certificato di Abilitazione Professionale al trasporto di persone e alla guida di auto messe a disposizione dall'azienda, che drasticamente rispetta con itinerari ed orari il percorso stabilito, viene riconosciuto il rischio specifico lungo il percorso di lavoro. In tutti gli altri casi l'infortunio viene considerato come derivante da rischio generico, anche quando il conducente effettua soste non preventivate o devia dall'itinerario prestabilito. La polizza assicurativa stipulata dalle aziende a favore degli IMS copre determinati rischi economici delle aziende stesse, mentre per il lavoratore rappresenta solo la parziale copertura del danno momentaneo senza il riconoscimento dei privilegi giustamente concessi a quanti subiscono infortuni sul lavoro.

Si riconoscono invece gli estremi di infortunio sul lavoro quando il lavoratore sia stato necessitato ad utilizzare il proprio veicolo nelle difficoltà di avvalersi dei mezzi pubblici (Cass. 4.12.78 n. 1536, Pret. Pisa 8.7.77). Pertanto l'IMS non sottoposto ad itinerari da tempo stabiliti e per questo motivo necessitato ad utilizzare il proprio veicolo nelle difficoltà di avvalersi di mezzi pubblici, in caso di infortunio è coperto da assicurazione degli infortuni sul lavoro, mentre per gli spostamenti di lavoro effettuati in modo diverso l'infortunio sul lavoro non viene riconosciuto. Inoltre, mentre il trasporto di persone effettuato dall'IMS sull'auto di proprietà può effettivamente essere amichevole o di cortesia e quindi senza responsabilità nei riguardi dei terzi trasportati, lo stesso non può avvenire con l'auto aziendale, poiché si tratta di uno strumento di lavoro messo a disposizione dall'azienda e come tale non può essere oggetto di scelte autonome da parte del conducente, per cui il trasporto di persone sarà sempre in funzione delle disposizioni aziendali e quindi viene considerato di tipo gratuito, con la piena responsabilità dell'IMS sui terzi trasportati.